dall'onorevole Bianchi presidente del Consiglio federale dell'ordine dei medici. La sua interpellanza aveva per iscopo di portare in mezzo a noi le aspirazioni, i bisogni, e diciamolo francamente, i dolori dei medici condotti L'onorevole Giolitti tenne conto dei desideri di questa benemerita classe espressi per mezzo dell'onorevole Bianchi e del desiderio di questi di venire in soccorso ad essa e provocò appunto quell'insieme di studi a cui la Commissione dedicò la sua attenzione per molti mesi.

Ma io debbo rilevare che malgrado questi studi e le lunghe riflessioni della Commissione parlamentare abbiamo portato innanzi alla Camera un disegno di legge, il quale certamente contiene, io sono stato il primo a riconoscerlo, delle ottime riforme, delle ottime aggiunte, degli utili provvedimenti a favore delle popolazioni rurali ed a favore anche dei medici condotti, ma non risponde ai molteplici desiderati, che essi hanno espresso ripetutamente per mezzo della stampa medica. Ora l'onorevole Giolitti non ha creduto opportuno di integrare l'attuale disegno di legge con i desiderati di questi medici condotti, ed egli certamente, facendo così, ha creduto di fare il suo dovere di uomo di Governo. Noi però abbiamo creduto di fare il nostro dovere di deputati portando qui i desiderati della classe medica. Dell'opera nostra sarà giudice l'esperienza dei fatti.

Presidente. Dunque Ella non insiste?

Sanarelli. Non insisto su nessun emendamento e su nessun ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha il seguente articolo sostitutivo:

« I Comuni possono unirsi in Consorzio:

a) per provvedere alla nomina e al servizio del medico ufficiale sanitario;

b) per istituire i laboratorî di vigilanza igienica, prescritti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

c) per curare l'impianto e il funzionamento degli apparecchi di disinfezione e dei locali di isolamento contro le malattie infettive;

d) per stabilire l'impianto e l'esercizio delle farmacie.

« A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1888.

« I laboratorî municipali e consorziali di vigilanza igienica instituiti a norma dell'articolo 3 della legge sanitaria, o da instituirsi secondo il disposto del presente articolo di legge, sono in diretta corrispondenza coll'ufficiale sanitario.

« Nei Comuni, presso i quali esistano sale ospitaliere per cure di ammalati, gli infermieri e le infermiere da assumersi in servizio dovranno provare di aver frequentato apposite scuole professionali, che all'uopo verranno istituite o presso cliniche universitarie, o presso ospitali. »

L'onorevole Rampoldi insiste nel suo articolo sostitutivo?

Rampoldi. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, il quale conviene meco, che per ciò che riguarda la nomin degli ufficiali sanitari la cosa è grave troverà il suo posto altrove.

Udite poi le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non ho alcuna difficoltà a ritirar il mio articolo sostitutivo.

Presidente. L'onorevole Pozzo Marco propone di sostituire al primo comma il seguente:

« I Comuni, i quali non siano in grado di provvedere isolatamente, dovranno unirsi in Consorzio:

a) per provvedere ecc. »

Insiste nella sua proposta?

Pozzo Marco. Desidero di avere dall'onorevole ministro una spiegazione prima di dichiarare se ritiro, o mantengo, il mio emendamento. Siccome nel capoverso dell'articolo primo si dice che ai Consorzi ivi contemplati sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge del 1888, siccome quivi si impone precisamente il Consorzio per le condotte mediche nei piccoli Comuni, i quali non potrebbero provvedere isolatamente, siccome infine mi sembra anche chiaro che i Consorzi per il servizio dell'ufficiale sanitario, per i laboratorî di vigilanza, per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento, per l'impianto ed esercizio delle farmacie richiedono delle zone assolutamente diverse, così io vorrei sapere dall'onorevole ministro se egli intende che l'articolo 15 della vigente legge sanitaria debba essere applicato quanto ai Consorzi per il servizio dell'ufficiale sanitario, soltanto nell'orbita, in cui ora viene applicato per le condotte mediche, oppure nell'orbita assai più vasta che è confacente al servizio stesso. Si comprende benissimo che mentre un medico condotto non potrebbe servire più di due o tre Comuni, un ufficiale sanitario ne può servire un numero ben maggiore. Se quindi la interpretazione, che l'onorevole ministro dà a questo capoverso, è quella da me indicata, io non insisto nel mio emendamento.